
SCADENZE DEL MESE DI MARZO 2023

Entro domenica 5 marzo

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

Entro mercoledì 15 marzo

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

2. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

Entro giovedì 16 marzo

COMMITTENTI E DATORI DI LAVORO

3. Invio e consegna certificazioni uniche 2023 su compensi 2022 (CU 2023)

Le organizzazioni che nel corso dell'anno solare 2022 hanno erogato redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi, devono trasmettere entro oggi all'Agenzia delle Entrate in via telematica le certificazioni uniche esclusivamente per via telematica. Entro questa medesima data le CU2023 dovranno essere consegnate ai lavoratori. Si ricorda che sono oggetto di certificazione anche quei compensi sportivi o per prestazioni professionali non soggette a ritenuta alla fonte.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

4. Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi

Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche

eccedenti la quota annua di esenzione pari a euro 10.000,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente.

5. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente.

6. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

7. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative)

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

9. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

10. INAIL autoliquidazione

Scade oggi il termine per il versamento del premio di autoliquidazione per il saldo 2022 e l'acconto 2023.

TRIBUTI

11. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728

(N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

12. Imposta annuale sugli intrattenimenti per gli apparecchi senza vincita in denaro.

Oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti legata al possesso di apparecchi senza vincita in denaro: ovvero biliardi, biliardini, flipper, freccette elettroniche, giostrine, etc ...

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria circolare n. 6/2023 ha pubblicato la nuova tabella con gli imponibili forfettari delle varie tipologie di giochi a cui dover applicare l'imposta sugli intrattenimenti pari all'8%.

Categoria di appartenenza ai fini ISI	Illustrazione tipologia	Imponibile forfettario	Imposta (per singolo apparecchio detenuto)
AM1	biliardo e apparecchi similari	€ 3.800,00	€ 304,00
AM2	elettrogrammofoni, jukebox, videojukebox, apparecchi cinemavisioni senza interazione e apparecchi similari ai precedenti	€ 540,00	43,20
AM3	apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini , freccette senza l'ausilio di componenti elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare e apparecchi similari ai precedenti	€ 510,00	€ 40,80
AM4	apparecchi elettromeccanici fra cui flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche, basket e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.090,00	€ 87,20
AM5	apparecchi meccanici e/o elettromeccanici fra cui Kiddie rides, dondolanti per bambini, giostrine (fino a 3 posti), baby karts senza operatore e apparecchi similari ai precedenti	€ 520,00	€ 41,60
AM6	ruspe e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.630,00	€ 130,40

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 Accise compilando la sezione Accise/Monopoli ed indicando il codice ente M, il codice tributo 5123, l'anno di riferimento 2023 e l'importo a debito. L'imposta sugli intrattenimenti deve essere versata per ognuno degli apparecchi posseduti.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

13. Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo

svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, per la trasmissione telematica dei dati delle erogazioni liberali ricevute nel corso del 2022, da donatori continuativi che hanno fornito all'ente i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. La trasmissione di tali dati, a partire da quest'anno, è obbligatoria per le realtà associative che hanno avuto nell'ultimo esercizio concluso ricavi comunque denominati superiori ad euro 200.000.

Entro lunedì 20 marzo (il 18 cade di sabato)

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

14. Ravvedimento operoso breve.

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 febbraio 2023, versando con Modello F24 le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali pari all'5% (DM 13/12/2022), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

Entro lunedì 27 marzo (il 25 cade di sabato)

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

15. Modello Intra 1: comunicazione MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

Entro venerdì 31 marzo

BILANCIO

16. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con **esercizio 1° dicembre – 30 novembre** devono approvare entro oggi il bilancio

o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2021/2022, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario **rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci** che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della **convocazione** deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

IMPOSTE.

17. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso al 30 settembre 2022 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2021/2022, e del 1°acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2022/2023.

18. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso ad aprile 2022 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2022/2023.

19. Versamento dell'IVA sugli acquisti internazionali.

Sono tenute a quest'adempimento tutte le associazioni, titolari o meno di P.IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti internazionali registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (Risoluzione 91/E del 14/07/2017 l'Agenzia delle Entrate).

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI.

20. Invio Modello EMens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

21. Trasmissione del Modello EAS in caso di novità.

Le associazioni sono tenute ad inviare nuovamente il Modello EAS qualora, nel corso dell'anno solare 2022, siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni trasmesse con la precedente

comunicazione. Fanno eccezioni le variazioni attinenti all'anagrafica del legale rappresentante e dell'associazione che dovranno essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, se associazioni non titolari di partita IVA, o viceversa con il modello AA7/10.

Si ricorda che non devono inoltre essere comunicate le variazioni attinenti alle seguenti informazioni:

- importo dei proventi ricevuti dall'ente per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello);
- utilizzo e costo di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi (punto 21);
- dati relativi all'ammontare delle entrate dell'ente - media degli ultimi 3 esercizi (punto 23);
- numero degli associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso (punto 24);
- importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33).

22. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con **esercizio concluso al 30/04/2022** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica.

23. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

TREGUA FISCALE

24. Regolarizzazioni violazioni formali

Entro oggi va effettuato il versamento al fine del perfezionamento per la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro oggi oppure in due rate di pari importo:

- ✓ la prima entro il 31 marzo 2023
- ✓ la seconda entro il 31 marzo 2024.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:

- ✓ dal contribuente,
- ✓ dal sostituto d’imposta,
- ✓ dall’intermediario
- ✓ e da altro soggetto tenuto a adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati,

che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

25. Ravvedimento speciale Versamento 1° rata o unica soluzione

Entro oggi va effettuato il versamento in unica soluzione o come prima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Il versamento va eseguito entro il 31.03.2023, ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 31.03. 2023.

26. Regolarizzazione omessi versamenti dei procedimenti deflativi del contenzioso Versamento 1° rata o unica soluzione

Entro oggi va effettuato il versamento in unica soluzione o come prima rata (massimo venti rate trimestrali di pari importo) per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Pertanto, per le somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023) e a condizione che



non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l'atto di intimazione, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l'omesso o carente versamento:

- ✓ delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- ✓ degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.